

ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA ***(D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e successive circolari)**

INFORMAZIONI GENERALI – casi principali - In vigore dall'11 aprile 2007

Per un soggiorno inferiore a tre mesi il cittadino dell'Unione Europea può soggiornare liberamente nel territorio italiano, salvo fare una dichiarazione di presenza (non obbligatoria) ad un ufficio di polizia (art. 5, comma 5 bis, D.Lgs 30/2007, come modificato dal D.Lgs 32/2008, art. 1, lett. a)

Per un soggiorno superiore a tre mesi il cittadino dell'Unione Europea deve richiedere l'iscrizione all'Anagrafe del Comune dove intende stabilirsi producendo **alternativamente**, oltre ad un documento di identità e al codice fiscale, la documentazione attestante:

A) l'attività lavorativa subordinata o autonoma (vedi circ. Ministero Interno n. 45, 08/08/2007)

B) la disponibilità, per se stesso e per i propri familiari, (vedi retro)

(1) **di risorse economiche sufficienti**, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione;

(2) **e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale**

C) (1) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale;

e la disponibilità, per se stesso e per i propri familiari,

(2) **di risorse economiche sufficienti**, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione; (vedi retro)

(3) **e di un'assicurazione sanitaria** o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (vedi retro)

D) il rapporto di parentela con il cittadino dell'unione, se familiare (per la definizione vedi retro), che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere A), B) o C); (con atti autentici, legalizzati e tradotti, che provino la composizione della famiglia)

E) di essere cittadino già lavoratore subordinato o autonomo:

1. cittadino temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio;
2. cittadino che, dopo aver esercitato per oltre un anno un'attività lavorativa nel territorio nazionale, si trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, ed è iscritto presso il centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione ex art.2, co.1, del d.lgs. 181/2000 che attesti l'immediata disponibilità all'impiego;
3. cittadino in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno, o si è trovato in stato di disoccupazione involontaria nei primi dodici mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione ex art.2, co.1, del d.lgs. 181/2000 che attesti l'immediata disponibilità all'impiego;
4. cittadino che segue un corso di formazione professionale.

F) di essere in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido, o di attestato (per i comunitari) di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente di un altro comune

G) Casi Particolari: Minori comunitari figli di cittadini extra-comunitari in regola -(chiedere in ufficio)
Coniuge comunitario di cittadino extra-comunitario in regola -(chiedere in ufficio)

* La normativa si applica ai 27 paesi membri dell'Unione Europea e ai seguenti stati: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Monaco.

DEFINIZIONE DI FAMILIARE: Caso D)

Sono familiari, ai sensi e per gli effetti del D. 30/2007, art. 2, esclusivamente, i seguenti:

- a) il coniuge
- b) il partner legalmente registrato sulla base della legislazione di uno stato membro, nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello stato membro ospitante (*non valido in Italia*)
- c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o anche di età superiore a 21 anni purché a carico del cittadino dell'unione, anche del coniuge o del partner di cui alla lettera b)
- d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner di cui alla lettera b)

ISCRIZIONE PER FAMILIARI EXTRACOMUNITARI

- a) passaporto e visto, se richiesto;
- b) documento che attesta la qualità di familiare e, nei casi in cui è richiesto, la qualità di familiare a carico;
- c) carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione.

DISPONIBILITÀ DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI E ASSICURAZIONE: caso B)

Il cittadino dell'Unione Europea che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, *deve dimostrare*:

- 1) la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, derivanti da fonti lecite, per sé e per i propri familiari.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, come dalla sotto esposta tabella [art. 29, co. 3, lett. b), del D. Lgs. 286/1998, come modificato dall'art 1, lettera c), D. Lgs 180/2008]. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi.

<i>Tabella esemplificativa per il 2011</i>	
Limite di reddito minimo	Numero componenti
€ 5.424,90	Solo richiedente
€ 8.137,35	Richiedente + 1 familiare
€ 10.849,80	Richiedente + 2 familiari
.....	Eccetera

(1/2 dell'importo minimo per ogni persona in più)

- 2) la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione (o di altro titolo idoneo) che copra le spese sanitarie: (circ. Min. Interno n. 39 del 18/07/2007, circ. Min. Salute n. 12712 del 03/08/2007)

- Requisiti minimi:
- a) copertura integrale di tutti i rischi sanitari
 - b) validità in Italia
 - c) validità di almeno un anno (indicazione decorrenza e scadenza)
 - d) indicazione degli eventuali familiari coperti
 - e) indicazione delle modalità e formalità da seguire per la richiesta del rimborso

N.B. I formulari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), rilasciati dalle competenti autorità sanitarie di altri stati membri dell'Unione Europea, soddisfano il requisito della copertura sanitaria ai fini dell'iscrizione anagrafica.

[La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.]

* La normativa si applica ai 27 paesi membri dell'Unione Europea e ai seguenti stati: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Monaco.